



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 16/04/2024

INDICE

Art.1 - Principi generali e finalità

Art.2 - Oggetto e Disciplina

Art.3 - Aree ammesse

Art.4 - Soggetti ammessi

Art.5 - Interventi ammessi

Art.6 - Richiesta di adozione

Art.7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Art.8 - Sponsorizzazione e utilizzazione dell'area

Art.9 - Concorso dell'amministrazione comunale

Art.10 - Durata, rilascio autorizzazione di adozione e decadenza

Art. 11 - Responsabilità

Art. 12 - Entrata in vigore

Allegati

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il Comune di Policoro, in accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a livello nazionale ed europeo, intende normare con il presente Regolamento l'adozione di aree verdi da parte dei soggetti privati, come di seguito meglio specificato, al fine di

- ✓ *coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;*
- ✓ *sensibilizzare i cittadini, i gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;*
- ✓ *stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;*
- ✓ *generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;*
- ✓ *creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;*
- ✓ *recuperare spazi verdi pubblici per migliorare l'efficienza ed avvalorare il concetto di bene comune;*
- ✓ *incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.*

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree verdi al fine di mantenere e conservare aree già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.

L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati di spazi ed aree verdi di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa, nel rispetto della normativa vigente.

L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" secondo lo schema riportato in **Allegato 1**.

L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

Ai fini dell'adozione per aree verdi si intendono:

- ✓ **I giardini ed il verde di arredo urbano:** fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi all'interno del centro urbano;
- ✓ **Il verde di arredo stradale:** è costituito da rotatorie e aiuole spartitraffico fiorite, erbate e/o alberate o da alberi isolati di pregio;
- ✓ **Il verde attrezzato:** in questa categoria sono inserite tutte le aree verdi attrezzate di uso pubblico caratterizzate da uso generalizzato;

- ✓ **Il verde di quartiere e di vicinato:** comprende le aree verdi attrezzate e non che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

Le aree verdi indicate nell'articolo precedente possono essere affidate in adozione a:

- ✓ cittadini singoli;
- ✓ cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
- ✓ organizzazioni di volontariato;
- ✓ istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- ✓ soggetti giuridici ed operatori commerciali.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di interventi ammessi sulle aree a verde che andranno ad essere adottate possono distinguersi in:

A. **Manutenzione ordinaria** e cura dell'area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi ove già presenti, annaffiatura e tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

B. **Riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio del Comune. Nell'ambito di questa categoria sono compresi, a titolo di esempio:

- la realizzazione dei servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);
- la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

Per entrambe le tipologie di interventi è sempre consentito:

- ✓ La pulizia dell'area da cartacce, lattine, bottiglie, ecc.;
- ✓ Il taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- ✓ La potatura di siepi ove già presenti e arbusti;
- ✓ La spollonatura ed il taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- ✓ L'eliminazione delle piante disseccate;
- ✓ Il ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi ed il controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
- ✓ L'eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento (in genere anni 3);
- ✓ Lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;

- ✓ L'irrigazione ove presenti idonei impianti o dove realizzati nell'ambito di interventi di riconversione;
- ✓ Piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;

Non è invece consentita la delimitazione delle aree con barriere, anche di tipo botanico, che limitino la visuale dei luoghi.

Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti ed a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.

Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettui in seguito all'autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.

Le opere realizzate ed i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.

La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.

È consentito piantare fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati siano stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico III Settore secondo lo schema "Richiesta di adozione", **Allegato 2** al Regolamento in cui è obbligatorio indicare il nominativo dell'adottante per ottenere l'affidamento in adozione nei casi previsti all'art 5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento. In particolare:

- ✓ Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;
- ✓ Tutti gli interventi proposti dovranno tenere conto del contesto in cui si inseriscono e dell'arredo urbano già in uso, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, nonché delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare;
- ✓ Ogni intervento o attività convenzionata sull'area data in adozione dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita, con il programma e con le prescrizioni comunali, di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale e con quante altre norme speciali e particolari riferite alla tipologia di intervento proposto.

Nel caso di richieste contestuali e concorrenti, sarà formulata una proposta di graduatoria nella quale sarà data priorità ai cittadini singoli, ai soggetti residenti/con sede legale nell'abitato dove è situata l'area, ai soggetti residenti/con sede legale in uno stabile confinante con l'area.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione, senza alterarne in alcun modo le finalità, le dimensioni e la destinazione pubblica.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È a carico del soggetto affidatario il mantenimento ordinario dell'area verde.

L'affidatario delle aree verdi pubbliche deve farsi carico della costante pulizia dello spazio assegnato, compresa la pulizia dagli scarti di manutenzione dell'area adottata.

L'affidatario ha l'obbligo morale di collaborare con l'Amministrazione Comunale nella custodia dell'area adottata al fine di prevenire ed evitare atti vandalici.

È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.

Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sul verde pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 8 – SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare un numero cartelli (secondo lo schema riportato in **Allegato 3**) adeguato in relazione alla dimensione dell'area verde assegnata, dopo parere positivo dell'Ufficio Tecnico III Settore, recanti la dicitura: "*CITTÀ DI POLICORO Provincia di*

Matera - La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è curata gratuitamente da (nominativo del soggetto privato).

ARTICOLO 9 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative ai consumi dei servizi a rete e quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti.

ARTICOLO 10 – DURATA, RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE E DECADENZA

La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Policoro almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni.

Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

L'autorizzazione può essere sospesa dalla stessa Amministrazione che l'ha rilasciata, senza indennizzo, a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate.

L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida e senza indennizzo dalla stessa Amministrazione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:

- ✓ Per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate.
- ✓ Per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi.

- ✓ Per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde, dello spazio urbano, nonché al programma di cura e manutenzione ordinaria così come autorizzato.
- ✓ Quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso e la fruizione, dell'area adottata, da parte del pubblico.

L'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà disporre la decadenza del medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti, compreso il presente ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dalla Convenzione.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione e sostituisce quanto approvato con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2013.

ALLEGATI

- Allegato 1 – Schema di Convenzione per l'Adozione di aree verdi
- Allegato 2 – Schema di richiesta di adozione in carta semplice
- Allegato 3 – Schema cartello pubblicitario